



COMUNE DI VEGLIE

*NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'*

Deliberazione CC. N. 33 del 26.05.03

COPIA RACCOLTA

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO

ART. 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilità del Comune di VEGLIE, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e delle norme statutarie.
2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economico-finanziaria, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'Ente.
3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

ART. 2

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE

1. Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.
2. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatico sono:
 - a) la relazione previsionale e programmatica;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il piano economico finanziario;
 - d) il bilancio annuale di previsione;
 - e) il piano esecutivo di gestione
 - f) il piano delle OO.PP.;
 - g) le linee programmatiche.

ART. 3
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art.170 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4
BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione Puglia, e comunque non inferiore a tre anni.
2. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Viene redatto con osservanza dei principi del bilancio, di cui all'art. 162 del D.Lgs 267/2000, con esclusione del principio dell'annualità.

ART. 5
PIANI ECONOMICO FINANZIARI

1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici, e dai quali scaturisca una spesa superiore a 260.000,00 Euro deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti, nelle ipotesi di cui al II comma dell'art. 201 del D. Lgs. 267/2000 e successive disposizioni di legge.
2. Le tariffe dei servizi pubblici, di cui al comma 1, devono essere determinate in coerenza con i criteri stabiliti dal summenzionato art. 201, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ART. 6
MODALITA' DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 13

2. Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui al precedente comma, la Giunta Comunale propone i documenti sulla base di consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata.
3. I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di cui all'art.5, e trasmessi al Servizio Economico Finanziario per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.

CAPO III

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

ART. 8 ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

1. L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento, delle somme previste nel bilancio deliberato.
2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

3. In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare è consentito soltanto l'assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.
4. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale e dell'obbligo ad assolvere la spesa in forza di tassativa disposizione di legge deve essere inserita nel contesto delle determinazioni e deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo sulle proposte di deliberazioni, oltre che risultare specificatamente nei relativi provvedimenti.
5. Qualora, per effetto di disposizioni legislative, il termine per la deliberazione del bilancio dovesse essere fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina di cui ai precedenti commi 1,2 e 4 con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.
6. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo (esercizio provvisorio) oppure in assenza del bilancio deliberato dall'Organo consiliare (gestione provvisoria) , il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza, intendendosi, con la sottoscrizione del responsabile di Servizio Economico Finanziario, a carico dell'ente la responsabilità sul rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento finanziario e contabile.

ART. 9 ENTRATE E SPESE

Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10 SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto previsto dall'art.168 del TUEL n.267/2000 e successive modifiche.

ART. 11 FONDO DI RISERVA

1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il prelievo dal fondo di riserva comunale può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione della Giunta da trasmettere a cura del Segretario al Presidente del Consiglio per la dovuta comunicazione al Consiglio stesso entro 60 gg.

ART. 12
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE.

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale e dai documenti di cui all'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il termine previsto dalle norme di leggi vigenti.

ART. 13
MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DI
BILANCIO.

La predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati deve avvenire secondo la seguente procedura:

- a) definizione entro il 30 agosto di ogni anno da parte della Giunta delle linee programmatiche nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- b) conferenza entro il 15 settembre dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi per illustrare e discutere le scelte di politica economica e le priorità definite dalla Giunta;
- c) formulazione da parte dei dirigenti e dei responsabili di settore delle proposte di bilancio annuale e pluriennale corredate da specifiche relazioni. Qualsiasi proposta di variazione in aumento degli stanziamenti e in diminuzione delle entrate, rispetto a quelle contenute nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso è accompagnata dalla indicazione degli elementi obiettivi che la giustificano;
- d) trasmissione delle proposte di bilancio al Servizio Economico e Finanziario entro il 30 settembre con l'allegato del personale dipendente indicante le unità in servizio a qualsiasi titolo e le previsioni circa i posti vacanti da coprire e la complessiva spesa da provvedere, e quello dei fitti attivi e passivi, con le indicazioni per ciascuno del relativo ammontare e delle variazioni prevedibili;
- e) prima stesura della ipotesi di bilancio entro il 10 ottobre del Servizio Economico e Finanziario sulla base delle proposte formulate dai settori e degli elementi in possesso dello stesso. Le previsioni di spese correnti relative a servizi ed uffici che non abbiano fatto pervenire proposte sono individuate nell'ammontare previsionale dell'anno in corso diminuite del 10 per cento se non derivanti da legge o contratto;
- f) valutazione complessiva della Giunta ed elaborazione, in collaborazione con i responsabili dei settori, della manovra sulle entrate e sulle spese per rendere compatibili le proposte formulate con le disponibilità sia di parte corrente che di investimento;
- g) redazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica ed approvazione da parte della Giunta entro il 30 novembre;
- h) tempestiva trasmissione alla Segreteria del Consiglio Comunale, **alla Commissione Consiliare** ed al Collegio dei revisori dei conti del progetto di bilancio e dei suoi allegati.

- i) entro i successivi 10 giorni dalla data di comunicazione della delibera della G.C. di approvazione della bozza di bilancio a cura del Responsabile possono essere presentati emendamenti modificativi del bilancio.

Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta e, nel caso comportino nuovi maggiori spese, devono indicare le modalità di copertura delle stesse.

Dell'avvenuto loro deposito dovrà essere data notizia ai consiglieri nell'avviso di convocazione del Consiglio.

Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del bilancio e la coerenza dei documenti di programmazione pluriennale. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi, emendamenti riduttivi di spesa superiori agli impegni già assunti o emendamenti riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo di bilancio già emendato in senso opposto.

Gli emendamenti simili possono essere accorpati in un unico emendamento.

Nei tre giorni dopo il decimo di cui innanzi, l'Organo di revisione ed il responsabile del Settore economico-finanziario rendono al Consiglio i propri pareri in merito agli emendamenti presentati.

- j) L'ammissione o l'esclusione al dibattito in aula di ogni emendamento è decisa dal Presidente del Consiglio Comunale; per gli emendamenti esclusi se ne darà notizia, motivandola, in aula prima del dibattito degli emendamenti eventualmente ammessi.

In Consiglio Comunale verranno discussi e votati solo gli emendamenti ammessi, secondo l'ordine cronologico di presentazione, dopo di che, sul bilancio, è ammessa solo la dichiarazione di voto di approvazione, di astensione o di non approvazione, senza ulteriori commenti di nessuna natura e, quindi, il bilancio stesso votato globalmente.

Il Consiglio Comunale può essere convocato, per l'approvazione del bilancio di previsione, dei relativi allegati e del bilancio pluriennale, dopo 13 giorni dalla data della delibera della G.C. che ha approvato la bozza del bilancio stesso.

- k) approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine previsto dall'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
- l) i termini di cui ai precedenti commi sono esclusivamente preordinati al rispetto della scadenza per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre e devono intendersi, in ogni caso, automaticamente modificati al variare della medesima scadenza di legge;
- m) il bilancio è approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 14

PUBBLICITA' DEL BILANCIO

Il Comune garantisce ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza della pubblicità del bilancio e degli allegati documenti di programmazione fornendone copia a coloro che dimostrino interessamento motivato e ne facciano apposita richiesta.

ART. 15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi, con la graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli e dei servizi in centri di costo.

2. La proposta di piano è formulata per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai rispettivi Responsabili nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 13.
3. Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio, salvo proroghe di legge della scadenza di bilancio, di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'organo consiliare.
4. Anche in carenza di piano esecutivo di gestione, l'organo esecutivo suddivide, sulla base del bilancio, le previsioni di entrata e di spesa tra i competenti servizi in cui è suddivisa la struttura dell'ente e ne attribuisce la gestione ai responsabili.

ART. 16 STORNI DI FONDI

1. Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indifferibilità.
2. Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del bilancio.
3. Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio.

ART. 17 VARIAZIONI DI BILANCIO

1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.
2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio. Nelle deliberazioni occorre dare atto della coerenza con i programmi e progetti dei documenti di programmazione
3. Le variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e ad impegni di maggiori spese nei servizi per conto di terzi, con conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni, rispettivamente, di spese e di entrate dei servizi per conto di terzi, possono essere effettuate dall'organo esecutivo fino al 31 Dicembre.

ART. 18 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.

2. L'assestamento di bilancio deve essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse al Servizio Economico Finanziario entro il 15 novembre con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati e della coerenza con i programmi e progetti dei documenti di programmazione.

ART. 19

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
2. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio ed è formalizzata con deliberazione della Giunta.
3. Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre dell'esercizio.
4. La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.
5. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono anche avvenire ad iniziativa della giunta, che ne richiede l'elaborazione ai competenti responsabili dei servizi. Eventuale parere tecnico-amministrativo contrario reso dai responsabili medesimi deve essere motivato, così, come deve essere motivata la deliberazione che adotta le variazioni nonostante il parere tecnico-amministrativo contrario.
6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.

ART. 20

MODIFICA DEL BILANCIO, DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

1. Le modifiche al bilancio ed al piano esecutivo di gestione di cui ai precedenti articoli dal 16 al 19 che comportano variazioni ai programmi e progetti inseriti nei documenti di programmazione, devono contestualmente essere apportate alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale.
2. Sulle proposte di modifiche al bilancio è obbligatoria la resa del parere tecnico-amministrativo da parte dei competenti responsabili di servizi.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 21 FASI PROCEDURALI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) accertamento;
- b) riscossione;
- c) versamento.

ART. 22 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1. L'entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento.
3. Le entrate concernente i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.
4. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.
7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.
8. Le entrate concernente poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.

9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
10. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
11. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro quindici giorni dall'acquisizione, al Servizio Economico Finanziario, che provvederà all'annotazione nelle scritture contabili di entrata.
12. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART. 23 RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE

1. Le entrate sono rimosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi dall'Ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo.
2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, recano le seguenti indicazioni:
 - a) esercizio finanziario;
 - b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
 - c) codifica;
 - d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 - e) causale della riscossione;
 - f) importo in cifre e lettere;
 - g) data di emissione;
 - h) eventuali vincoli di destinazione all'entrata;
 - i) attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate devono affluire;
 - j) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o suo delegato.
Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura del Servizio Economico Finanziario. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa " salvi diritti del Comune di Veglie".

- 4 . Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate al Servizio Economico Finanziario, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi di incasso entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
5. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima mensile.
6. Le entrate possono anche essere rimosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme rimosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno successivo.
7. Gli ordinativi di incasso totalmente o parzialmente inestinti a chiusura dell'esercizio, sono restituiti dal Tesoriere al Servizio Economico Finanziario entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
- 8 - Entro i successivi 15 giorni, il Servizio Economico Finanziario provvede ad annullare i titoli totalmente inestinti ed a ridurre e modificare negli altri elementi quelli inestinti parzialmente.

ART. 24 RESIDUI ATTIVI

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 22 e non rimosse entro il termine dell'esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio

ART. 25 VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione del Servizio Economico Finanziario, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.

CAPO V

GESTIONE DELLE SPESE

ART. 26 FASI PROCEDURALI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

ART. 27 IMPEGNO DELLE SPESE

1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto, adottano atti che comportano impegni di spese nei limiti dei fondi previsti in bilancio.
2. Gli atti di impegno sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni.
Le determinazioni comportanti spese a carico del bilancio diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria.
Le determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio di provenienza e raccolte in copia presso la Segreteria.
3. Possono essere assunti impegni a carico di bilanci futuri nei seguenti casi:
 - a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal responsabile del competente servizio;
 - b) per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando il Comune ne riconosca la necessità o la convenienza, il requisito della necessità o della convenienza deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal Responsabile del competente servizio;
 - c) per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
4. Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compreso gli interessi di pre-ammortamento e gli oneri accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni.
5. Non possono essere assunti impegni per spese non previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione. Nei casi di assoluta mancanza progettuale e di necessaria integrazione in aumento dei programmi e progetti originariamente previsti, salvo per quest'ultimo caso, che all'integrazione possa provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva, il divieto può essere superato previa adozione degli atti di modifica ai documenti contabili. In tali casi nelle deliberazioni occorre indicare i motivi che rendono necessarie le variazioni, le parti della relazione che vengono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di bilancio.

ART. 28
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

1. I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti ad annotare nelle scritture, per la parte di loro competenza, gli impegni in corso di formazione ed a trasmettere al Servizio Economico Finanziario le proposte, le determinazioni o provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui sono imputati gli oneri medesimi.
2. La Servizio Economico Finanziario esegue le verifiche di cui al successivo art.30, annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazioni l'attestazione di copertura finanziaria, in sede di espressione del parere di regolarità contabile, e sulle determinazioni il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3. Durante la gestione possono essere anche prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento.
I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'Ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

ART. 29
ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER GLI ATTI DI IMPEGNO

1. Le deliberazioni, dopo l'adozione devono essere inoltrate al Servizio Economico Finanziario dalla Segreteria della Giunta o del Consiglio o dai Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15 giorni dalla formalizzazione.
2. Alla Servizio Economico Finanziario devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.
3. Gli atti relativi a mutui assunti e ad entrate, sia di parte corrente che in conto capitale, aventi destinazione vincolata per legge, in forza dei quali si considerano impegnate le corrispondenti spese, devono essere trasmessi dal responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione dell'idonea documentazione.
4. Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati, la Segreteria della Giunta o del Consiglio, sono tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmetterne copia al Servizio Economico Finanziario entro il termine massimo del 5 gennaio dell'esercizio successivo.

5. E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione al Servizio Economico Finanziario non oltre i quindici giorni successivi, del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio successivo.
6. L'importo dell'impegno è parificato a quello del contratto. Agli effetti contabili, l'atto di aggiudicazione è equiparato al contratto.

ART.30 COPERTURA FINANZIARIA

1. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente non é esecutivo se privo di copertura finanziaria attestata dal responsabile della Servizio Economico Finanziario.
2. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, la copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti.
3. Con la copertura finanziaria viene garantita la disponibilità sul pertinente stanziamento di bilancio.
4. Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, la copertura finanziaria viene resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
5. La copertura finanziaria viene resa in sede di espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e congiuntamente alla regolarità contabile nel visto sulle determinazioni dei responsabili dei servizi entro 3 giorni dalla data di ricezione degli atti.
6. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquista efficacia dalla data di apposizione del visto di cui al comma precedente.
7. Qualora il Responsabile del Servizio economico-finanziario rilevi irregolarità contabile o la inesistenza della copertura finanziaria, nell'ambito di quanto previsto dai documenti di programmazione, rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente con la dicitura "non esecutivo" entro i termini di cui al precedente comma 5, motivando, per iscritto, i rilievi del diniego del visto.
8. Il Direttore dell'Unità Organizzativa proponente può modificare l'atto adeguandosi ai rilievi mossi oppure può non modificarlo ed allora l'atto diviene inefficace. Qualora il diniego del visto non sia dovuto alla insussistenza di copertura finanziaria, il Responsabile del Servizio proponente può richiedere al Sindaco di sottoporre nuovamente l'atto, mediante ordinanza motivata, per il visto del responsabile del servizio economico-finanziario, il quale, pur apponendo il visto, viene sollevato da ogni responsabilità connessa con l'atto proposto.

ART. 31
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

1. Il Responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, ed appone il visto di regolarità contabile su ogni determinazione che comporti diminuzione delle entrate o assunzioni di spese, attestando che il provvedimento rispecchia le regole contabili stabilite dalla legge e dal Regolamento dell'Ente e la coerenza con i programmi e progetti dei documenti di programmazione.
2. Il parere o il visto di cui al precedente comma deve essere reso o apposto non oltre 7 giorni dalla data di ricezione degli atti.
3. L'Organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso sentito il Segretario - Direttore Generale.
4. Il parere è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi. Il riscontro di irregolarità contabili, da motivare adeguatamente da parte del responsabile della Servizio Economico Finanziario, non consente l'apposizione del visto e, conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni.
5. In caso di parere tecnico-amministrativo o di regolarità contabile negativo per mancato rispetto dei presupposti di coerenza di cui al precedente comma 1, qualora la deliberazione venisse egualmente adottata, all'accertamento della inammissibilità e della improcedibilità è deputato il segretario, il quale deve esprimersi entro i 5 giorni successivi all'adozione. Nelle more la deliberazione non può essere eseguita.

ART. 32
SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso
2. Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
3. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
4. Contestualmente all'avvenuta regolarizzazione il responsabile del servizio comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria.

ART. 33
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.
2. L'atto di liquidazione, che può assumere anche la forma di determinazione, deve essere adottato entro 15 gg. dal ricevimento della fattura previa presa in carico dei beni acquistati e, se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro inventariazione.
3. La determinazione adottata dal responsabile del servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi, alla Servizio Economico Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
4. Alla liquidazione di spese fisse derivanti dagli impegni indicati dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti mediante note o elenchi nominativi da comunicare, debitamente sottoscritti, al responsabile del servizio di Servizio Economico Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.
5. La mancata indicazione in fattura degli estremi della comunicazione dell'impegno e della copertura finanziaria, effettuata dal responsabile del servizio al momento della ordinazione della fornitura o prestazione, non consente il riscontro del Servizio Economico Finanziario che è tenuto alla restituzione dell'atto di liquidazione per la necessaria integrazione.
6. Qualora nella determinazione sia evidenziato che la comunicazione non sia stata effettuata e, tuttavia, sussistono tutti i requisiti che consentono la liquidazione della fattura, il Servizio Economico Finanziario non può omettere il riscontro.

ART. 34
ORDINAZIONE DELLE SPESE

1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
 - a) esercizio finanziario;
 - b) intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
 - c) codifica;
 - d) creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA;
 - e) causale del pagamento;
 - f) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;

- g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
 - h) data di emissione;
 - i) estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
 - l) eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
2. I mandati di pagamento sono emessi dal Servizio Economico Finanziario, di norma, entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione. Del mandato deve essere data comunicazione al creditore. Lo stesso mandato deve essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e in caso di assenza o impedimento dello stesso dal dipendente di grado più elevato presente nella struttura.
 3. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
 4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
 5. Possono essere emessi mandati di pagamento complessivi, che dispongono pagamenti ad un unico beneficiario, imputati su più interventi o capitoli. In tal caso i mandati devono essere trasmessi al tesoriere in un numero di copie pari agli interventi o capitoli sui quali è imputata la spesa e devono contenere distinte indicazioni di codifica e di disponibilità sugli stanziamenti.
 6. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.
 7. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al Servizio Economico Finanziario anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
 8. Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.
 9. I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti a chiusura dell'esercizio sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
 10. Previa intesa tra il responsabile del Servizio Economico Finanziario e il responsabile della tesoreria possono essere altresì adottate le procedure di cui all'art. 23 comma 5 ed 6.

Art. 35
PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.
3. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. Il Servizio Economico Finanziario entro quindici giorni provvede ad emettere i relativi mandati di pagamento.

ART. 36
RESIDUI PASSIVI

1. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio
2. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Responsabile della Servizio Economico Finanziario, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
3. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, intendendosi con la sottoscrizione del responsabile di Servizio Economico Finanziario, a carico del Comune la responsabilità sulla sussistenza del debito.

ART. 37
SPESE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Le spese del Servizio economato sono disciplinate dalle apposite norme del Regolamento di economato, che dettano disposizioni relativamente alla esecuzione, alla liquidazione ed al pagamento, nonché a quant'altro è necessario per la completa disciplina.

CAPO VI

SCRITTURE CONTABILI

ART. 38

SISTEMA DI SCRITTURE

1. Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, sotto il triplice aspetto: finanziario, patrimoniale ed economico.
2. La contabilità finanziaria deve rilevare la registrazione delle operazioni comportanti, per ciascuna risorsa o intervento o capitolo, movimenti finanziari in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) e in termini di competenza (accertamenti di entrate ed impegni di spese), a fronte dei relativi stanziamenti di bilancio. E' funzionale alla determinazione della consistenza finale del fondo di cassa, dell'ammontare dei residui attivi e passivi e del risultato di gestione (avanzo o disavanzo di amministrazione).
3. La contabilità patrimoniale, funzionale alla rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale, deve dare dimostrazione della consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio, o per altre cause, e dell'incremento o diminuzione del patrimonio netto iniziale.
4. La contabilità economica, mediante l'evidenziazione dei componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente, deve dare dimostrazione del risultato economico conseguito alla fine dell'esercizio finanziario.

ART. 39

CONTABILITA' FINANZIARIA

La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:

- a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
- b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
- c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
- d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
- e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione

ART. 40
CONTABILITA' PATRIMONIALE

1. Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
2. Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo capo IX.

ART. 41
CONTABILITA' ECONOMICA

1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. Per realizzare l'obiettivo di una corretta rappresentazione delle operazioni economiche effettuate dall'Ente occorre rilevare tutti i fatti intervenuti nella vita dell'ente stesso, che abbiano comportato movimenti di denaro, insorgere dei debiti o crediti (acquisti, forniture di servizi, pagamenti a fornitori, incassi da clienti, ecc.). Le rilevazioni contabili devono registrare i rapporti con i terzi, consentendo inoltre di determinare dei risultati periodici.
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.
3. A chiusura di esercizio è necessario aggiungere, alle rilevazioni contabili transitate in contabilità generale durante l'esercizio, valori di origine stimata che permettano di collegare i valori dell'esercizio in chiusura con quelli dell'esercizio futuro. Le operazioni effettuate si distinguono in:
 - a) scritture di completamento ed integrazione, durante le quali verranno inseriti in contabilità quei valori maturati nell'esercizio e non ancora rilevati contabilmente; tali valori saranno determinati secondo il criterio della competenza economica al fine del loro concorso alla formazione del periodo;
 - b) scritture di rettifica di costi e ricavi da rinviare a futuri esercizi, che invece riguardano quei costi e ricavi già rilevati contabilmente ma la cui competenza è in tutto o in parte di esercizi successivi;
 - c) scritture di rettifica di costi pluriennali, relative alla capitalizzazione di quei costi che si ritiene esplicino efficacia pluriennale e che, pertanto, devono essere sospesi nell'esercizio di sostenimento e distribuiti su di un arco di più esercizi.
4. Dopo aver proceduto all'assestamento ed alla verifica dei saldi dei conti e prodotto un bilancio definitivo, si dovrà procedere alle operazioni di riepilogo e chiusura di tutti i conti di contabilità generale. Il saldo di tali scritture di chiusura costituisce il risultato dell'esercizio.

ART. 42
SCRITTURE COMPLEMENTARI E CONTABILITA' FISCALE

Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.

CAPO VII

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 43
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1 - lettera d) - del D.Lgs. n.267/2000.
- 5.

ART. 44
CONTO DEL BILANCIO

1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.

ART. 45
CONTO ECONOMICO

1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio.
2. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.
3. Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio di Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici.
4. Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio di Controllo di Gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici indicatori e parametri.
5. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e del risultato economico finale.
6. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
7. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
 - a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
 - b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
 - c) i costi capitalizzati, costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
 - d) le quote di ricavi pluriennali, pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
 - e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.
 - f)
8. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'Ente, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le sopravvenienze del passivo, le minusvalenze da alienazioni, le insussistenze dell'attivo.

9. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
 - a) i costi di esercizio futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
 - b) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati.

ART 46 CONTO DEL PATRIMONIO

1. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività finanziarie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Tale documento viene redatto secondo le modalità prescritte dall'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

ART. 47 CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

1. L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, non che, coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Gli agenti contabili sono individuati con atto della Giunta Comunale.

ART. 48 MODALITA DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO

1. La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna al Servizio Economico Finanziario da redigersi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. La Servizio Economico Finanziario procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.

3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede il Servizio Economico Finanziario entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
4. Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione, trasmettendola al Servizio controllo di gestione che, entro il 20 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
5. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare inoltrando, a cura del Segretario, gli atti all'Organo di revisione.
6. L'Organo di revisione relaziona nel merito entro i successivi 10 giorni.
7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltre al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario e, comunque, non meno di 20 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Comunale.
8. Il rendiconto, di norma, è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
9. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto il Servizio Economico Finanziario dà comunicazione al Tesoriere.

ART. 49 ELIMINAZIONE DEI RESIDUI

1. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.
2. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto della eliminazione. A tal fine, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il responsabile del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata nell'esercizio di competenza, deve trasmettere alla Servizio Economico Finanziario apposita comunicazione. In mancanza, i residui attivi si intendono totalmente confermati.
3. I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.
4. La eliminazione totale o parziale dei residui passivi per insussistenza o prescrizione è effettuata contestualmente all'approvazione del conto consuntivo.

5. I residui passivi riportati, giusta il disposto dello ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, in mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio, possono essere eliminati, su proposta dei competenti responsabili dei servizi, con determinazione di ciascun Responsabile di Settore da adottarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno.

ART. 50 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dai residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
3. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 267/2000 e può essere utilizzato:
 - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 dell'innanzi citato D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazione non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
 - d) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a) b) c) del precedente comma 3. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

ART. 51 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.

2. Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.
3. Il finanziamento del disavanzo è assicurato utilizzando per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.

ART. 52 DEBITI FUORI BILANCIO

1. L'organo consiliare provvede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio secondo le modalità previste dall'art.194 del D.Lgs.267/2000.
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio spetta ai responsabili dei servizi competenti per materia. Essa è sottoposta all'Organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e , comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.
3. Per i debiti oggetto di sentenza, passata in giudicato o immediatamente esecutiva, il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo.
4. Nel parere tecnico-amministrativo reso dal responsabile del servizio proponente la deliberazione deve essere attestato, nei casi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, se l'acquisizione di beni o servizi per i quali si propone il riconoscimento sia avvenuta nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e se la spesa rientri in casi accertati e dimostrati di utilità ed arricchimento e in quali limiti.

ART. 53 VINCOLI ALLA GESTIONE

1. Qualora l'ultimo rendiconto approvato presenti un disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5% delle entrate correnti, è fatto divieto di assumere impegni di spesa per servizi non espressamente previsti dalla legge.
2. Analogo divieto si applica qualora l'ultimo rendiconto approvato rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, per i quali non sia già stata proposta deliberazione di riconoscimento e finanziamento

con annotazione nelle scritture degli impegni in corso di formazione, per un ammontare superiore all'eventuale avanzo di amministrazione disponibile.

3. Il divieto cessa con l'adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo di amministrazione e, per i debiti fuori bilancio, di riconoscimento e finanziamento.

ART. 54

PUBBLICITA' DEL RENDICONTO

1. Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliono esaminarlo presso l'ufficio del segretario generale.
2. Del deposito si dà informazione a mezzo avviso pubblico all'albo pretorio e sul quotidiano a maggiore tiratura nel territorio provinciale.

CAPO VIII

SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 55

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell'Organo consiliare ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dall'Organo consiliare.
2. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.

ART. 56

CONVENZIONE DI TESORERIA

I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:

- a) la durata del servizio;
- b) il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) le anticipazioni di cassa;

- d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
- g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.

ART. 57

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

1. Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile della Servizio Economico Finanziario e non è soggetta a vidimazione.
2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando, comunque, carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.
3. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento simile. Qualora la Servizio Economico Finanziario rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

ART. 58

COMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DI DOCUMENTI TRA COMUNE E TESORIERE

Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ci sia concordato fra le parti.

ART. 59

VERIFICHE DI CASSA

1. Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata, e la dinamica delle singole componenti.
2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.

ART. 60
GESTIONE DEI TITOLI E VALORI

1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Responsabile della Servizio Economico Finanziario.
2. Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Servizio Economico Finanziario, con le modalità e nei tempi di cui al precedente art. 23.
3. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio.
4. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua la gara.

ART. 61
RESA DEL CONTO

1. Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario secondo le modalità previste dell'art.226 del D.Lgs.267/2000.
2. Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.

ART. 62
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, concede all'Ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, afferenti i primi tre titoli dell'entrata, accertate nel penultimo anno precedente.
2. Si può far ricorso all'anticipazione di tesoreria non prima di aver esaurito tutti i fondi di cassa compresi quelli vincolati o a specifica destinazione.
- 3.
4. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 56

CAPO IX

GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 63 BENI COMUNALI

1. I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.
- d)

ART. 64 INVENTARIO DEI BENI COMUNALI

1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente , alla fine di ogni esercizio finanziario, il Conto del Patrimonio mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell'Ente e delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione del bilancio, che per qualsiasi altra causa.
2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l'inventario dei beni comunali che, consentendo la conoscenza qualitativa, quantitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
3. A tal fine, la classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
 - a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi patrimoniali dell'Ente esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
 - c) profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra i valori delle attività e quelli delle passività patrimoniali.
4. L'inventario è uno strumento della contabilità economico-patrimoniale che risulta essere necessario al fine di verificare l'esistenza ed il valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Ente.
5. La formazione dell'inventario passa attraverso le fasi della ricognizione, dell'accertamento, della classificazione, della descrizione e della valutazione. La redazione dell'inventario deve avvenire ogni anno.

ART. 65
INVENTARIO DEI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO

L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:

- a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
- b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
- c) il valore determinato secondo la normativa vigente;
- d) l'ammontare delle quote di ammortamento.

ART. 66
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:

- a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
- b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
- c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
- d) lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;
- e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
- f) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
- g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- h) l'ammontare delle quote di ammortamento;
- i) gli eventuali redditi.

ART. 67
INVENTARIO DEI BENI MOBILI

1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il luogo in cui si trovano e il servizio utilizzatore;
 - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - c) la quanti e la specie;
 - d) il valore;
 - e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
1. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a lire un milione ascrivibili alle seguenti tipologie:
 - a) mobilio, arredamenti e addobbi;
 - b) strumenti e utensili;
 - c) attrezzature di ufficio.

ART. 68
VALUTAZIONE DEI BENI

1. L'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000 detta i criteri di valutazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente.
2. Gli Enti locali valutano i propri beni, e le relative manutenzioni straordinarie rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del bilancio, nel seguente modo:
 - a) i beni demaniali già presenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n.77, sono valutati in misura pari all'ammontare del debito residuo dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;
 - b) i terreni e fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; se acquisiti successivamente vengono valutati al costo;
 - c) i beni mobili sono valutati al costo.
3. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.
4. Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.

ART. 69
PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI

Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta comunale.

ART. 70
AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
3. Le variazioni di uno o più indicazioni elencate negli articoli dal 65 al 67 è disposta con provvedimento del responsabile del servizio patrimonio, su proposta documentata del servizio utilizzatore.

ART. 71
AMMORTAMENTO DEI BENI

1. Gli interventi da iscriverne in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, rilevabile dallo stato patrimoniale a chiusura del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
2. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero.
3. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.
4. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire cinque milioni. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
5. I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.

ART. 72
SVALUTAZIONE CREDITI

1. L'intervento da iscriverne in bilancio per l'accertamento della quota annuale del fondo svalutazione crediti è quantificato in misura percentuale sui residui attivi rinvenienti dalla gestione della competenza del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
2. La misura percentuale, stabilita dalla Giunta si applica sulle entrate correnti del titolo III al netto delle poste compensative della spesa.

CAPO X

VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 73

CONTROLLO FINANZIARIO

1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
3. Il Responsabile del servizio finanziario provvede alla verifica, durante il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio di bilancio dandone comunicazione trimestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Organo di Revisione ed al Segretario.
4. Qualora in sede di controllo finanziario si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il Responsabile del servizio è tenuto a darne comunicazione entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti al Sindaco, al Consiglio dell'Ente nella persona del Presidente, all'Organo di revisione e al Segretario formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.
5. Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre.
6. Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale dà atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.

ART. 74

VERIFICA DEI PROGRAMMI

1. Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando dettagliata relazione trimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo di gestione.
2. Il Consiglio con cadenza trimestrale e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

ART. 75
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'art.147 del D.Lgs. n.267/2000, che ha recepito quanto disposto dal Decreto Legislativo n.286 del 30 luglio 1999, l'Ente adotta un sistema di controllo di gestione, con l'obiettivo di verificare che le risorse umane, tecniche e finanziarie siano utilizzate in modo efficiente, mediante la ricerca della minimizzazione dei costi, ed in conformità con gli obiettivi fissati con la programmazione.
2. La responsabilità del Servizio Controllo di Gestione è affidata al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
3. Il Servizio Controllo di Gestione può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, previa stipula di convenzioni approvate dall'Ente.
4. Il controllo di gestione svolto si articola in tre fasi:
 - a) fase prospettica, che consiste in una predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi formulati per centri di costo;
 - b) fase retrospettiva, che consiste nella rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché alla rilevazione dei risultati sopraggiunti;
 - c) analisi in tempo reale, che consiste nella valutazione dei dati, di cui alla lettera b) precedente, in rapporto al piano degli obiettivi.
6. Il controllo di gestione è effettuato sulla base del sistema di valutazione predisposto dal nucleo di valutazione e fatto proprio dall'Ente.
7. Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura dell'esercizio finanziario, il Servizio Controllo di Gestione redige un report, definito Referto di Controllo di Gestione, con il quale rassegna le conclusioni del controllo. Tale report predisposto entro le seguenti scadenze:
 - a) 30 aprile per il primo trimestre;
 - b) 30 luglio per il secondo trimestre;
 - c) 30 ottobre per il terzo trimestre;
 - d) 20 febbraio per l'esercizio finanziario chiuso.
8. Il controllo di gestione, nella sua attuazione pratica, si avvale dell'analisi finanziaria, della contabilità analitica e dell'analisi di efficacia ed efficienza riferite ai prodotti dell'Ente ed alle risorse utilizzate.

ART. 76
CONTABILITA' ANALITICA

1. Caratteristica fondamentale di tale sistema di contabilità è la ricostruzione dei profili di costo delle varie attività dell'Ente articolate per centri di costo e di responsabilità.
2. Essa esige che per ogni centro di costo occorre:
 - a) impiantare sistematiche rilevazioni delle attività espletate dai singoli centri;
 - b) osservare, in modo sistematico, l'articolazione dei fattori produttivi che sono classificati sotto il profilo gestionale e quantificati in termini di unità fisiche e di valore monetario.
3. La contabilità analitica è collegata ad un sistema di indicatori della produzione, oltre che di rilevazioni generali, in modo da:

- a) conoscere il costo totale sostenuto dall'Ente, in un dato periodo di tempo, per la produzione di specifici ed individuati servizi, anche con riferimento alla loro articolazione in più centri di erogazione e produzione;
 - b) analizzare la struttura interna dei costi e la loro variabilità rispetto alla scala di produzione, confrontandoli anche con standard medi, al fine di valutare il grado di efficienza con cui le risorse fisiche e finanziarie sono utilizzate o utilizzabili;
 - c) programmare l'offerta dei servizi definendo bilanci reali in termini di unità di prodotto da erogare e costi unitari relativi;
 - d) dare supporto a procedure di controllo gestionale, mirate a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza economica.
4. La contabilità analitica trasforma la spesa iscritta in bilancio in un costo tecnico economico tramite scorpori, al fine di eliminare uscite che non hanno la natura di costo di produzione e non sono riferibili al periodo considerato, ed aggregazioni, con le quali si aggiungono i costi relativi ad attività non evidenziate nella spesa corrente iscritta in bilancio.
 5. La contabilità analitica permette di conoscere, per ogni centro di costo, il costo diretto di produzione, articolato nelle varie classi di fattori produttivi utilizzati per ottenere il servizio, ed il costo indiretto, imputabile ai servizi interni di area ma derivante dalle prestazioni erogate da servizi ausiliari.

CAPO XI

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 77

ORGANO DI REVISIONE

1. Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è affidato, in attuazione della legge nazionale e regionale e dello statuto, all' Organo di revisione.
2. L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
3. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:
 - a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
 - c) partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;

- d) partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni consiliari a richiesta dei rispettivi Presidenti;
- e) ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.
4. L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'Organo stesso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

ART. 78
PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA'

1. L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.
2. Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.

ART. 79
DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI REVISORI.

1. Il revisore è revocabile solo per inadempimento ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art.239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 267/2000.
2. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di ineleggibilità, di decadenza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.

ART. 80
ESERCIZIO DELLA REVISIONE.

1. L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti.
2. L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali aventi i requisiti di cui all'art.234, comma 2, del D.Lgs 267/2000 per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.

ART. 81
FUNZIONI, COLLABORAZIONE E REFERTO AL CONSIGLIO

I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:

- a) collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:
- bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
 - variazioni e assestamenti di bilancio;
 - salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
 - programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
 - alienazioni, acquisti e permuta di beni immobili;
 - debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
 - modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
 - convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia costituzione e modificazione di forme associative
 - costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
 - partecipazione a Società di capitali;
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- b) vigilanza e referto sulla regolarità economico finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:
- acquisizione delle entrate;
 - effettuazione delle spese;
 - gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
 - attività contrattuale;
 - amministrazione dei beni;
 - adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
 - tenuta della contabilità.
- c) consulenza e referto in ordine alla:
- efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
 - rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione;
 - relazione semestrale al Consiglio comunale dell'attività svolta nel semestre e sull'andamento amministrativo-gestionale.
- d) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

ART. 82
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUOI ALLEGATI.

1. L'Organo di revisione esprime il parere con le indicazioni previste nella lett. b) - 1 comma dell'art.239 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il parere investe anche i programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica.
3. Eventuali osservazioni e suggerimenti con proposta di modifiche sono vincolanti per l'organo consiliare, salvo motivato diniego o accettazione in difformità

ART. 83
PARERE SULLE VARIAZIONI ED ASSESTAMENTI DI BILANCIO

Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse all'Organo di revisione, che, salvo casi d'urgenza, esprime il parere entro sette giorni dal ricevimento.

ART. 84
ALTRI PARERI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

Tutti gli altri pareri contemplati nell'art. 83, le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro sette giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza.

ART. 85
MODALITA' DI RICHIESTA DEI PARERI

Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse a cura della Segreteria.

1. L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio.

ART. 86
PARERI SU RICHIESTA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.

2. L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, salvo i casi d'urgenza.

ART. 87 RELAZIONE AL RENDICONTO

1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all'art. 75.
2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:
 - a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;
 - b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
 - c) della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;
 - d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio.
3. La relazione al rendiconto è resa nei termini di cui all'art. 48 del presente regolamento.

ART. 88 IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE

Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'Organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'Organo di revisione stesso.

ART. 89 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI

Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 90

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Delle funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo dell'attività economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi attivi e passivi e controllo di gestione, sono ricomprese nell'area economico finanziaria.
2. Il coordinamento dell'area economico finanziaria è affidato al Ragioniere Generale del Comune.
3. La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo all'area economico finanziaria è definita nel regolamento di organizzazione e relativa pianta organica secondo i criteri di massima di cui al presente articolo.

ART. 91

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

I richiami al " Servizio Economico Finanziario " e " Responsabile del Servizio Economico Finanziario" contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti, rispettivamente, sia al Settore economico finanziario ed al Ragioniere generale che alla competente struttura del Settore ed al suo Responsabile.

ART. 92

POTERI SOSTITUTIVI

1. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento al Segretario, sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario ove esiste.
2. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento, al Responsabile della Servizio Economico Finanziario sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Funzionario più anziano dell'area economico finanziaria.

ART. 93
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio sentito l'Organo di revisione.

ART. 94
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.